

## Il trust deve meritarsi la tutela giuridica

**N**on ogni trust è ammissibile, valido ed efficace in quanto tale. Occorre fare un'attenta disamina dell'atto istitutivo del trust verificando la meritevolezza di tutela giuridica dello scopo e del programma in esso indicato.

Lo afferma il Tribunale di Reggio Emilia, Ufficio esecuzioni mobiliari, nel provvedimento del 14 marzo scorso.

Il Giudice dell'Esecuzione è stato chiamato a esaminare una situazione abbastanza frequente, ovvero quella che vede un signore indaffarato a sottoporre a pignoramento il credito da lui vantato nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione.

La società, per il tramite del liquidatore, confermava di essere debitrice di una somma complessiva di circa 300 mila euro ma di essere stata cancellata dal registro imprese e di aver dato vita a un trust denominato «Trust Fast» al fine di «realizzare nel modo più efficace la conservazione del proprio valore a tutela degli interessi dei suoi creditori e dei suoi soci» nel quale era stato confluente l'intero patrimonio societario attivo e passivo.

Il Tribunale di Reggio Emilia, che già nel 2007 si era pronunciato in materia di utilizzo di trust in ambito societario, dopo aver

ricordato l'esistenza di una ormai copiosa giurisprudenza in materia di trust, precisa che non ogni trust è ammissibile, valido ed efficace in quanto tale ma solo se lo stesso risulta portatore di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico.

A tal fine andrà fatta, come precisato anche dalla sentenza del Tribunale di Trieste del 23 settembre 2005, una valutazione sullo scopo del trust e anche sul programma che il disponente (cioè di colui che ha dato vita al trust) si è prefissato di raggiungere creandolo.

Secondo il Giudice reggiano, nel caso preso in esame, non appare meritevole di tutela il trust costituito dal liquidatore mediante il conferimento dell'intero patrimonio societario attivo e passivo con lo scopo dichiarato di agevolare «l'eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali» e altresì di provvedere al pagamento dei creditori sociali nel rispetto della par condicio qualora, dall'analisi complessiva dell'atto istitutivo, si possa affermare che il trust in esame non fornisca alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della società se non quella di sgravare il liquidatore dei compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnargli la posizione di trustee.

Ulteriori elementi che porterebbero poi

a dubitare della meritevolezza del «Trust Fast» possono essere indicati nel fatto che lo stesso sia stato costituito subito dopo l'inizio della messa in liquidazione della società e induca a ritenere fondato il timore (dei creditori della società) che la sua istituzione sia in realtà finalizzata a ostacolare le pretese creditorie nei confronti delle società nonché a dilazionare eventuali istanze di fallimento allo scopo di far decorrere il termine annuale previsto dalla legge fallimentare.

Il Giudice giunge a tali conclusioni dopo aver fatto un'attenta analisi dell'atto istitutivo del trust al fine di comprenderne il programma negoziale e valutarne la meritevolezza dagli interessi sottesi.

Al riguardo non è quindi sufficiente il «fumoso richiamo alle norme del codice civile e all'interesse creditorio». Occorre, secondo il Giudice, rispondere invece a un quesito molto semplice: qual è il valore aggiunto di un trust rispetto alle ordinarie attività di liquidazione previste dagli articoli 2457 e seguenti del codice civile?

Il Trust Fast, secondo il Giudice reggiano, non fornisce alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della società se non quella di sgravare il liquidatore dai compiti ad esso assegnati dalla legge.

**Fabrizio Vedana**